

The background of the slide is a photograph of a winter landscape. The ground is covered in snow, and there are several bare trees in the middle ground. The sky is a mix of light and dark clouds, with a bright sun or moon visible on the left side, creating a soft glow. A dark diagonal shape cuts across the bottom right corner of the image.

**IFRS UPDATE**

3 | 2024

**Lo IASB pubblica l'Exposure Draft  
- Aggregazioni aziendali -  
informativa, avviamento e impairment**

## Premessa

Nel marzo 2024 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato un Exposure Draft contenente proposte di modifica all'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali* e allo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*.

In occasione della *post-implementation review* dell'IFRS 3, le parti interessate hanno sollevato preoccupazioni circa la scarsa reperibilità di informazioni sufficienti e tempestive sulle acquisizioni e sull'andamento post-acquisizione. Sono state inoltre sollevate preoccupazioni circa l'efficacia e complessità dell'impairment test per attività a cui è stato allocato l'avviamento e la rilevazione ritardata di perdite per riduzione di valore dell'avviamento a causa del mascheramento della perdita di valore dell'avviamento stesso.

Lo IASB ha intrapreso il progetto *Aggregazioni aziendali - Informativa, avviamento e impairment* al fine di rispondere alle preoccupazioni delle parti interessate. A coronamento del progetto, lo IASB ha pubblicato l'Exposure Draft *Aggregazioni aziendali - Informativa, avviamento e impairment*, contenente proposte di modifica all'IFRS 3 e allo IAS 36. L'Exposure Draft propone l'introduzione di ulteriori obblighi d'informativa nell'ambito dell'IFRS 3, che richiedano alle entità di comunicare informazioni circa la logica strategica, le sinergie attese e l'effettivo andamento delle acquisizioni nell'anno dell'acquisizione e negli esercizi successivi all'acquisizione. L'Exposure Draft propone inoltre alcune modifiche allo IAS 36 per apportare miglioramenti mirati all'impairment test, con l'obiettivo di ridurre i casi in cui viene mascherata la perdita di valore dell'avviamento e di semplificare l'impairment test.

L'Exposure Draft è aperto ai commenti fino al 15 luglio 2024.

### Entità che si prevede saranno interessate dalle modifiche proposte

Si prevede che le modifiche proposte interesseranno le entità acquirenti in operazioni di aggregazione aziendale, in particolare nelle "aggregazioni aziendali strategiche", un nuovo sottogruppo di aggregazioni aziendali. Nell'ambito degli obblighi proposti, queste entità dovranno fornire informazioni aggiuntive relative alla logica strategica, sinergie attese ed effettivo andamento delle acquisizioni. Le modifiche proposte allo IAS 36 potrebbero portare in alcuni casi alla rilevazione anticipata della riduzione di valore dell'avviamento, a seconda di quando l'avviamento è stato allocato alle unità generatrici di flussi finanziari stanti i requisiti vigenti.

### Modifiche proposte all'IFRS 3

Lo IASB propone di richiedere che un acquirente fornisca informazioni che permettano agli utilizzatori del bilancio di valutare:

- a) i benefici che l'entità prevede deriveranno dall'aggregazione aziendale nel momento in cui concorda il prezzo di acquisizione dell'azienda; e
- b) in caso di aggregazione aziendale strategica, la misura in cui i benefici che l'entità ha previsto derivare dall'aggregazione aziendale sono poi effettivamente ottenuti.

#### Status

Exposure Draft

#### Impatto contabile

L'Exposure Draft propone modifiche all'IFRS 3 che introdurrebbero ulteriori obblighi di informativa relativi alle informazioni sulla logica strategica e sull'effettivo andamento delle acquisizioni nell'anno dell'acquisizione e negli esercizi successivi all'acquisizione.

L'Exposure Draft propone inoltre modifiche allo IAS 36, con l'obiettivo di ridurre i casi in cui viene mascherata la perdita di valore dell'avviamento e di semplificare l'impairment test.



### Aggregazioni aziendali strategiche

Per stabilire se un'aggregazione aziendale è un'aggregazione aziendale strategica, l'Exposure Draft propone alcune soglie quantitative e qualitative, come segue:

Soglie quantitative	
Importo assoluto dell'utile (perdita) operativo dell'entità acquisita	≥ 10% dell'importo assoluto dell'utile (perdita) operativo consolidato dell'acquirente
Fatturato dell'entità acquisita	≥ 10% del fatturato consolidato dell'acquirente
Importo, rilevato alla data di acquisizione, delle attività acquisite (incluso l'avviamento)	≥ 10% del valore contabile del totale delle attività rilevate nello stato patrimoniale consolidato dell'acquirente alla data di chiusura dell'esercizio più recente prima della data di acquisizione
Soglie qualitative	
L'acquirente entra in un nuovo importante ramo di attività o area geografica di attività	

Se l'aggregazione aziendale rientra in uno dei criteri di cui sopra, è un'aggregazione aziendale strategica. Le modifiche proposte introducono inoltre le definizioni di obiettivo chiave, logica strategica e target.


### Obblighi d'informativa proposti

L'Exposure Draft propone l'introduzione di ulteriori obblighi d'informativa. Alcuni degli obblighi d'informativa proposti si applicano a tutte le aggregazioni aziendali (significative), mentre altri si applicano solamente alle aggregazioni aziendali strategiche. L'Exposure Draft prevede inoltre un'esenzione dalla comunicazione di alcune delle informazioni se ci si può attendere che farlo pregiudichi seriamente il raggiungimento di qualsiasi obiettivo chiave dell'acquirente alla data di acquisizione in relazione all'aggregazione aziendale.

Gli obblighi d'informativa proposti applicabili a tutte le aggregazioni aziendali (significative) sono i seguenti:

Obbligo d'informativa	Esenzione dalla comunicazione
<p><b>Logica strategica:</b> (Definita come la ragione, o le ragioni, dell'entità per stipulare un'aggregazione aziendale che sia allineata alla strategia aziendale complessiva dell'entità)</p>	No
<p><b>Sinergie attese:</b> Descrizione delle sinergie attese che specifichi ogni categoria di sinergie attese. Per ogni categoria di sinergie attese, l'acquirente deve comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'importo stimato (o il range di importi) delle sinergie attese.</li> <li>• il costo stimato (o il range di costi) per realizzare queste sinergie.</li> <li>• il momento in cui si prevede cominceranno i benefici derivanti dalle sinergie e per quanto tempo si prevede che durino.</li> </ul>	Sì

L'Exposure Draft propone obblighi d'informativa per le aggregazioni aziendali strategiche nell'anno di acquisizione e negli esercizi successivi. Le informazioni da comunicare sono le informazioni riesaminate dai dirigenti con responsabilità strategiche (KMP) dell'entità acquirente (come definito nello IAS 24 *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*). Gli obblighi d'informativa proposti e la possibilità di esenzione dalla comunicazione sono come segue:



L'acquirente deve comunicare le informazioni sull'effettivo andamento e il *performance statement* finché i KMP dell'entità acquirente riesaminano l'effettivo andamento dell'aggregazione aziendale a fronte degli obiettivi chiave alla data di acquisizione e relativi target.

La tabella seguente rappresenta gli obblighi all'interno dell'Exposure Draft relativi alla comunicazione delle informazioni sull'effettivo andamento e il *performance statement* nel caso in cui i KMP dell'entità acquirente non inizino il riesame o interrompano il riesame:

Esercizio	Status del riesame da parte dei KMP	Obbligo d'informativa
Anno di acquisizione	I KMP non hanno iniziato il riesame e non pianificano di iniziarlo	Comunicare il fatto e le ragioni alla base del mancato riesame.
<b>Primo e secondo esercizio successivi</b> all'anno di acquisizione	I KMP interrompono il riesame	Comunicare il fatto e le ragioni alla base dell'interruzione.  Se i KMP dell'entità acquirente continuano a ricevere informazioni basate sulla metrica originariamente usata per misurare il raggiungimento di un determinato obiettivo chiave e dei relativi target, l'acquirente deve comunicare questa informazione.

Se i KMP interrompono il riesame dopo la data di chiusura del secondo esercizio successivo all'anno di acquisizione, non viene proposto alcun obbligo d'informativa specifico.



## Applicare l'esenzione dalla comunicazione delle informazioni

Per applicare l'esenzione dalla comunicazione di un'informazione, l'Exposure Draft propone di richiedere che l'acquirente consideri fattori quali:

- l'effetto della comunicazione dell'informazione:  
Non sono motivo per applicare l'esenzione il rischio generale di un potenziale indebolimento della competitività o la possibilità di opinione sfavorevole da parte dei mercati dei capitali.
- l'accessibilità pubblica dell'informazione.

Se è possibile comunicare l'informazione richiesta in altro modo - per esempio, a un livello sufficientemente aggregato - l'entità deve, anziché applicare l'esenzione, comunicare l'informazione in quest'altro modo.

Se l'acquirente applica l'esenzione per un'informazione, deve comunicare questo fatto e le ragioni alla base. Alla data di chiusura di ogni esercizio, l'acquirente deve riconsiderare se tale informazione ha ancora diritto all'esenzione. Se non è più appropriato applicare l'esenzione, l'acquirente deve comunicare l'informazione alla quale ha in precedenza applicato l'esenzione.

## Modifiche proposte allo IAS 36

### Quale problema sta cercando di risolvere lo IASB?

Le parti interessate hanno sollevato anzitutto due preoccupazioni relative all'impairment test:

- Talvolta le perdite per riduzione di valore dell'avviamento non sono rilevate tempestivamente. Ciò accade perché spesso la perdita di valore dell'avviamento viene mascherata a causa dell'*headroom* di un'attività esistente, nella quale l'attività acquisita viene integrata. Un'altra causa di rilevazione ritardata della perdita di valore dell'avviamento è l'eccessivo ottimismo della direzione aziendale.
- L'impairment test può essere costoso e richiedere tempo.

Al fine di rispondere a queste preoccupazioni, lo IASB propone modifiche mirate all'impairment test dell'avviamento, inclusi la relativa informativa e i calcoli del valore d'uso.

### Modifiche proposte all'impairment test dell'avviamento

Lo IAS 36.80 richiede all'entità di allocare l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale ad ogni unità generatrice di flussi finanziari dell'acquirente, o a gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, che si prevede beneficino delle sinergie dell'aggregazione. Lo IAS 36.80 richiede inoltre che ogni unità o gruppo di unità a cui l'avviamento è così allocato deve (**grassetto aggiunto**):

(a) rappresentare il livello minimo all'interno dell'entità in cui **l'avviamento è monitorato per finalità gestionali interne**; e

(b) non essere più grande di un settore operativo, così come definito dal paragrafo 5 dell'IFRS 8 *Settori operativi* prima dell'aggregazione.

Tuttavia, spesso la direzione aziendale non monitora in modo specifico l'avviamento separatamente. Pertanto, a volte le entità hanno finito per allocare l'avviamento a livello di settore operativo, che è il livello massimo al quale l'avviamento può essere allocato. Ciò aumenta il rischio che la perdita di valore dell'avviamento venga mascherata.

Per far fronte a questo problema, lo IASB ha proposto le seguenti modifiche:

- Modifica allo IAS 36.80(a) per chiarire che ogni unità o gruppo di unità alle quali è allocato l'avviamento deve rappresentare il livello minimo all'interno dell'entità in cui **l'attività associata** all'avviamento è monitorata per finalità gestionali interne.
- Inserimento del nuovo paragrafo 80A per chiarire che un'entità prima applica il paragrafo 80(a) per stabilire il livello minimo in cui l'attività associata all'avviamento è monitorata per finalità gestionali interne.
- Inserimento del nuovo paragrafo 80B per chiarire che il requisito di cui al paragrafo 80(b) stabilisce il livello massimo al quale l'entità può allocare l'avviamento con la finalità di applicare il paragrafo 80(a) e si applica pertanto solo dopo che il paragrafo 80(a) è stato applicato.

Con la modifica proposta allo IAS 36.80(a), quand'anche l'entità non monitorasse l'avviamento separatamente, se comunque monitora l'attività associata all'avviamento per finalità gestionali interne, ciò è il livello minimo per l'allocazione dell'avviamento. A seguito dell'inserimento dei proposti paragrafi 80A and 80B, un'entità non potrà allocare automaticamente l'avviamento a livello di settore operativo, poiché dovrà prima applicare lo IAS 36.80(a).

L'esempio seguente illustra l'effetto delle modifiche proposte sull'allocazione dell'avviamento e sulla possibilità di mascherare la perdita di valore dell'avviamento.

### **Fattispecie:**

L'Entità A gestisce una catena di negozi di abbigliamento. Gestisce negozi distinti per l'abbigliamento da uomo e da donna. Identifica due settori operativi - abbigliamento maschile e abbigliamento femminile. Ogni singolo punto vendita è identificato come unità generatrice di flussi finanziari (CGU).

L'Entità A non è presente nella Città X. Con l'obiettivo di entrare nel mercato della Città X, nel gennaio 20X1 acquisisce un punto vendita per abbigliamento femminile (Negozio M) dall'Entità B nella Città X. Rileva un avviamento di CU2 milioni dall'acquisizione del Negozio M. Il Negozio M sarà parte del settore operativo dell'abbigliamento femminile.

La direzione aziendale dell'Entità A non monitora l'avviamento separatamente per finalità gestionali interne. Monitora ogni punto vendita separatamente per finalità gestionali interne.

I valori contabili al 31 dicembre 20X1 sono i seguenti:

Attività nette del Negozio M (escluso l'avviamento)	CU10 milioni
Avviamento allocato al Negozio M	CU2 milioni
Attività nette del settore operativo - abbigliamento femminile	CU80 milioni

Il valore recuperabile (valore d'uso) del Negozio M è pari a CU11 milioni.

Il valore recuperabile (valore d'uso) del settore operativo - abbigliamento femminile è pari a CU100 milioni.

### **Analisi:**

#### **In base alla disciplina vigente:**

L'Entità A non monitora l'avviamento per finalità gestionali interne. Pertanto, stanti gli attuali requisiti dello IAS 36.80, può allocare l'avviamento rilevato all'acquisizione del Negozio M al livello del settore operativo - abbigliamento femminile che è il livello massimo previsto dallo IAS 36.80(b) al quale l'avviamento può essere allocato.

Il valore contabile delle attività nette del settore operativo - abbigliamento femminile al 31 dicembre 20X1 è pari a CU80 milioni.

Il valore contabile delle attività nette del settore operativo - abbigliamento femminile, incluso l'avviamento rilevato all'acquisizione del Negozio M, è pari a CU82 milioni al 31 dicembre 20X1. Il valore recuperabile del settore operativo è pari a CU100 milioni. Pertanto, non viene rilevata alcuna perdita per riduzione di valore.

#### **In base all'approccio proposto:**

L'**attività associata all'avviamento** che è monitorata per finalità gestionali interne è la CGU del Negozio M. Pertanto, l'avviamento è allocato alla CGU del Negozio M ai fini dell'impairment test.

Il valore contabile della CGU del Negozio M, incluso l'avviamento, è pari a CU12 milioni (i.e CU10 milioni + CU2 milioni). Il valore recuperabile della CGU del Negozio M è pari a CU11 milioni.

Pertanto, L'Entità A deve rilevare una perdita per riduzione di valore pari a CU1 milione, che sarà allocata all'avviamento.

Dunque, in base alla disciplina vigente, a causa dell'*headroom* disponibile nel settore operativo - abbigliamento femminile, la perdita di valore dell'avviamento viene mascherata. Con i requisiti proposti, invece, questo rischio viene ridotto.

Va osservato che l'approccio proposto non elimina interamente la possibilità che la perdita di valore dell'avviamento sia mascherata; un certo livello di possibilità in tal senso è inevitabile a causa della combinazione dei valori contabili delle attività sottoposte a impairment test.

### Modifiche proposte al calcolo del valore d'uso

Per rispondere alle preoccupazioni sulla dispendiosità e complessità dell'impairment test, lo IASB ha proposto le seguenti modifiche al calcolo del valore d'uso:

- eliminare la restrizione sull'inclusione dei flussi finanziari derivanti da ristrutturazioni future per le quali l'entità non si è ancora impegnata o dal miglioramento del rendimento dell'attività;
- attualmente lo IAS 36.33 non permette l'inclusione dei flussi finanziari futuri stimati in entrata e in uscita che si prevede deriveranno da ristrutturazioni future o dal miglioramento/ottimizzazione del rendimento dell'attività nelle proiezioni dei flussi finanziari utilizzate per calcolare il valore d'uso.
- attualmente lo IAS 36.44 vieta di includere nelle stime dei flussi finanziari futuri quei flussi finanziari futuri stimati in entrata e in uscita che si suppone debbano derivare da:
  - (a) una ristrutturazione futura per la quale l'entità non si è ancora impegnata; o
  - (b) il miglioramento o l'ottimizzazione del rendimento dell'attività.

Le modifiche proposte eliminano queste restrizioni. Lo IASB reputa che l'approccio proposto renderebbe l'impairment test meno soggetto a errori perché le stime del valore d'uso sarebbero basate più strettamente sulle proiezioni dei flussi finanziari che sono preparate, monitorate e utilizzate internamente nei processi decisionali. Lo IASB auspica inoltre che l'approccio proposto riduca la dispendiosità e complessità dell'impairment test riducendo la necessità di rettificare i budget e le previsioni della direzione aziendale (BC205).

In base all'approccio proposto le stime dei flussi finanziari futuri continueranno a essere richieste per l'attività nelle sue attuali condizioni. Tuttavia, le stime includerebbero:

- a) flussi finanziari futuri in uscita necessari a mantenere il livello di benefici economici che si prevede derivino dall'attività nelle sue attuali condizioni - per esempio, il rimpiazzo di attività con vite utili più brevi in una CGU composta da attività con diverse vite utili stimate.
- b) flussi finanziari futuri associati all'attuale potenziale dell'attività in termini di ristrutturazione, miglioramento o ottimizzazione.

### Trattamento proposto quando si rileva un accantonamento per una ristrutturazione:

L'Exposure Draft propone che quando un'entità si impegna a ristrutturare e viene rilevato un accantonamento per la ristrutturazione in conformità con lo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*, il calcolo del valore d'uso di un'attività interessata dalla ristrutturazione:

- (a) continua a includere le stime dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che riflettano i risparmi sui costi e altri benefici derivanti dalla ristrutturazione; e
- (b) esclude le stime dei flussi finanziari in uscita connessi alla ristrutturazione perché questi esborsi sono inclusi nell'accantonamento per la ristrutturazione in conformità con lo IAS 37.

### Eliminare l'obbligo di calcolare il valore d'uso al lordo degli effetti fiscali:

L'Exposure Draft propone di eliminare l'obbligo di stimare i flussi finanziari futuri e il tasso di sconto al lordo degli effetti fiscali. I flussi finanziari futuri stimati e il tasso di sconto dovrebbero essere coerenti tra di loro. Per esempio, se il tasso di sconto è determinato al netto degli effetti fiscali, anche i flussi finanziari futuri sono stimati al netto degli effetti fiscali.

Lo IASB ritiene che la modifica proposta renda l'impairment test di più facile comprensione allineandolo alla prassi di valutazione e allineando meglio il calcolo del valore d'uso di cui allo IAS 36 con il fair value di cui all'IFRS 13 *Valutazione del fair value* (BC219).

## Transizione

L'Exposure Draft propone che le modifiche all'IFRS 3 siano applicabili in maniera prospettica alle aggregazioni aziendali in cui la data di acquisizione corrisponda o sia successiva alla data di apertura del primo esercizio annuale avente inizio o successivo alla data di entrata in vigore.

Si propone che le modifiche allo IAS 36 siano applicabili in maniera prospettica agli impairment test effettuati dopo la data di entrata in vigore.

Verrebbe permessa l'applicazione anticipata delle modifiche sia per l'IFRS 3 che per lo IAS 36. In tal caso sarebbe richiesta un'informativa.





## CONTATTI

BDO  
Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

[financialreportingstandards.helpdesk@bdo.it](mailto:financialreportingstandards.helpdesk@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze.

BDO IFR Advisory Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO International Limited e altre società membri di BDO e i rispettivi partner, dipendenti e/o agenti non accettano o non si assumono alcuna responsabilità o dovere di diligenza per qualsiasi perdita derivante da un'azione intrapresa o non intrapresa da chiunque sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione o per qualsiasi decisione basata su di esse.

Ciascuna società di BDO International Limited (l'entità che guida la rete BDO), Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited e le società membri è una persona giuridica separata e non risponde degli atti o delle omissioni di un'altra entità della rete. Nulla negli accordi o nelle regole della rete BDO costituisce o implica un rapporto di agenzia o di partenariato tra BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited e/o le società membri della rete BDO.

© 2024 BDO IFR Advisory Limited, a UK registered company limited by guarantee. All rights reserved.

Tradotto in italiano e pubblicato da:

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 04/2024 BDO (Italia) – IFRS UPDATE - Tutti i diritti riservati.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)

